



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa



UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA SINDACALE n. 114 del 30/11/2020

OGGETTO: DIVIETO DI ABBANDONO A SE STESSI, DI PASCOLO E DI CIRCOLAZIONE ABUSIVA DI ANIMALI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE E OBBLIGO A TUTTI I PROPRIETARI E/O POSSESSORI DI ANIMALI DI PROVVEDERE ALLA LORO ADEGUATA CUSTODIA

IL SINDACO

Premesso che nel territorio del Comune di Monterosso Almo negli ultimi anni si sono verificate sempre più frequenti incursioni di mucche vaganti lasciate incustodite dai proprietari che dopo avere devastato i terreni di altri proprietari si sono riversati lungo le strade statali, provinciali e comunali terminando il proprio tragitto spessissime volte lungo le vie e piazze cittadine, non disdegnando di entrare nelle case private;

Preso atto delle ripetute proteste, segnalazioni e denunce del fenomeno alla magistratura che non hanno ottenuto nel tempo l'effetto di annullarlo o almeno di limitarlo;

constatato che tali episodi violenti a carico di mucche sono aumentati di numero nelle ultime settimane tali da evidenziare una situazione di tensione sociale e di palese illegalità;

vista la relazione del Sindaco inviata in data 17/11/2020 prot. n.9335 a Sua Eccellenza il Prefetto di Ragusa dott.ssa Filippina Cocuzza dalla stessa richiesta sul fenomeno del pascolo abusivo e sulla sua origine storica ed evoluzione a seguito di convocazione del comitato ordine e sicurezza pubblica in data 10/11/2020;

constatato che all'interno della relazione viene evidenziato come il proliferare del fenomeno del pascolo abusivo oltre la lesione di fondamentali diritti costituzionali quali il diritto di proprietà, il diritto di circolazione e il diritto alla libertà d'impresa può strozzare e compromettere il vivace sviluppo agricolo in corso negli ultimi anni inerente colture di qualità: frumento, olivo, ciliegia, mandorlo, vigne, miele, ecc...;

che le reiterate invasioni di mucche vaganti sono riconducibili a quelle di pochi proprietari-allevatori, essendo la grandissima parte di essi costituita da allevatori che hanno aziende agricolo-zootecniche organizzate e strutturate che rispettano leggi e diritti altrui;

CONSIDERATO che per urgenti esigenze di pubblica sicurezza ed igiene urbana nonché per la tutela della circolazione stradale e delle proprietà pubbliche e private, occorre adottare un provvedimento immediato per affrontare tale problematica;

visto l'art. 672 del c.p., rubricato "Omessa custodia e mal governo di animali", punisce la condotta di chi "lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti nonché abbandona a se stessi animali da tiro, da soma o da corsa, o li lascia comunque senza custodia, anche se non siano disciolti, o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo l'incolumità pubblica, ovvero li affida a persona inesperta".

RICHIAMATO altresì l'art. 727 del C.P. che, per chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività e/o detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze, prevede l'arresto fino ad un anno o l'ammenda da 1.000 a 10.000 Euro;

CONSTATATO che sul territorio comunale si registra frequentemente la presenza di così detti "animali vaganti" liberi ed incustoditi che creano gravi pericoli alla sicurezza pubblica e alla circolazione stradale;

RILEVATO che è stata constatata anche la presenza di bovini vaganti, di cui si ignora l'identità dei/del proprietari/o, quindi non vi è certezza di un adeguato controllo sanitario atto a garantire l'inesistenza di pericolo della salute pubblica;

CONSIDERATA la necessità di adottare in merito provvedimenti per la salute, per l'ordine pubblico e per la sicurezza della circolazione stradale;

VISTO l'art. 54 c. 2 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 che assegna al Sindaco la competenza all'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

VISTI gli articoli 7 bis, D.Lgs 267/2000;

Visto l'art. 50 c. 5 D.Lgs.267/2000 il quale recita: " In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della comunità locale";

Visto l'art. 54 c. 4 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 il quale recita:" Il Sindaco, quale ufficiale del governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione";

VISTI gli art. 42 e segg. del D.P.R. 08.02.1954, n. 320 "Regolamento di Polizia Locale Veterinaria".

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno 5 agosto 2008 "Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione".

VISTA la Legge 15.07.2009 n. 94 "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica".

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689 e s. m. i. "Modifiche al sistema penale".

ORDINA

per le motivazioni indicate in premessa che di seguito si intendono integralmente riportate:

IL DIVIETO DI ABBANDONO A SE STESSI, DI PASCOLO E DI CIRCOLAZIONE ABUSIVA DI ANIMALI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE.

È fatto obbligo a tutti i proprietari e/o possessori di animali di provvedere alla loro adeguata custodia al fine di evitare di incorrere nella condotta di cui all'art. 672 del C.P.

che i capi di bestiame vaganti trovati incustoditi sulle strade e nei terreni pubblici o nelle proprietà private, saranno catturati e sottoposti a sequestro amministrativo. Si provvederà a contattare l'Asp di Ragusa servizio Veterinario, che provvederà all'identificazione dei capi;

DISPONE

Che le Forze di Polizia, dalla pubblicazione della presente ordinanza, effettuino il sequestro amministrativo, avvalendosi anche di soggetti competenti, dei capi rinvenuti vaganti nel territorio comunale e la conduzione immediata degli stessi in luogo idoneo.

AVVERTE

Che Gli animali sequestrati saranno opportunamente custoditi e accuditi da un operatore che dovrà garantire il benessere degli animali sequestrati;

Che trascorsi i termini previsti dalla vigente normativa in materia, senza che se ne rilevi la proprietà, il bestiame sarà sottoposto a confisca, pertanto il Comune di Monterosso Almo ne disporrà liberamente;

Che i capi di bestiame vaganti trovati incustoditi sulle strade e nei terreni pubblici o nelle proprietà private, saranno catturati e sottoposti a sequestro amministrativo. Si provvederà a contattare l'Asp di Ragusa Servizio veterinario, che provvederà all'identificazione dei capi;

che, nel caso di identificabilità del proprietario dei capi di bestiame catturati, lo stesso previamente contattato dovrà provvedere entro 2 giorni dalla cattura a ritirare i capi previa contestuale pagamento della sanzione e risarcimento degli eventuali danni arrecati dal bestiame a proprietà pubbliche e/o private, nonché a rimborsare le eventuali spese per la cattura e per la custodia sostenute dai soggetti intervenuti;

che, in caso di mancato risarcimento da parte del proprietario di quanto previsto al punto precedente, previo rilascio di apposita autorizzazione da parte della Asp Ragusa-Servizio Veterinario, le carni dei capi potranno essere eventualmente macellati, e vendute il cui ricavato verrà impiegato dal Comune di Monterosso Almo a copertura delle eventuali spese sopportate e - per la parte eventualmente eccedente - per il risarcimento degli eventuali danni arrecati dal bestiame a proprietà pubbliche e/o private;

Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle leggi e regolamenti in materia, l'inosservanza della presente ordinanza comporterà l'applicazione dell'art. 650 e 727 del C.P. e s.m.i.

Le Forze di Polizia ad ordinamento statale, regionale e locale sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

La presente ordinanza entra in vigore dalla data di pubblicazione on-line all'Albo Pretorio e sarà pubblicata sul sito Internet del Comune di Monterosso Almo.

INFORMA

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, o al Capo dello Stato in via alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Ai sensi dell'art. 54, c. 4, del D. Lgs n. 267/2009 e s.m.i. il presente provvedimento viene comunicato alla Prefettura di Ragusa - Ufficio Territoriale di Governo.

DISPONE

Che alla presente ordinanza sia data adeguata pubblicità nelle forme e nei termini di legge ed esecuzione mediante trasmissione e consegna in copia alle seguenti Autorità e soggetti:

- Alla Compagnia Carabinieri - Ragusa
- Alla Stazione Carabinieri di Monterosso Almo
- Al Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale – Ragusa
- Alla Protezione Civile Sezione - Ragusa
- Al Comandante dei vigili urbani di Monterosso Almo
- All'Asp Servizio Veterinario – Ragusa
- Al Comando della Guardia di Finanza- Ragusa
- Ai possidenti bestiame e mandrie di Monterosso Almo
- All'Ufficio Tecnico - Sede
- All'Albo Pretorio - Sede
- Agli organi di informazione - Loro sedi

Monterosso Almo, 30 Novembre 2020



IL sindaco

Dot. Salvatore Pagano